

27 NOV. 2007



COMUNE DI TEANO

Provincia di Caserta
Ripartizione Tecnica-Servizio Ecologia

REGOLAMENTO RETTIFICATO ED ALLEGATO ALLA
DELIBERA DI C.C. nr.39 del 28.09.2007

NORME CONCERNENTI LA POPOLAZIONE CANINA DOMESTICA E CONTRASTO DEL RANDAGISMO

Art. 1 Oggetto.

Il presente Regolamento recepisce la vigente normativa in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo ed è finalizzato in particolare:

- a) alla salvaguardia del benessere della popolazione canina domestica presente nell'ambito del territorio comunale;
- b) alla tutela dell'igiene dei luoghi pubblici;
- c) al contrasto del fenomeno del randagismo;
- d) alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

I principali riferimenti normativi del presente Regolamento sono:

- la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- la Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- la Legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- la Ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".

Art. 2 Anagrafe canina.

Chiunque possiede o detiene uno o più cani, a qualsiasi titolo, è tenuto a procederne alla relativa iscrizione all'anagrafe canina istituita presso l'Unità Operativa Veterinaria del Distretto Sanitario n. 28 dell'A.S.L. CE/1.

L'iscrizione alla predetta anagrafe deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane.

I cani iscritti all'anagrafe vengono sottoposti gratuitamente all'applicazione di un microchip da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. secondo le modalità previste dall'art. 4 della L.R. n. 16/01.

E' facoltà del proprietario del cane rivolgersi, a proprie spese, ad un veterinario di fiducia per l'applicazione del microchip con impegno a comunicarne i relativi dati, **entro 48 h. all'A.S.L. competente per residenza del proprietario**.

Di contro, i medici veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio delle loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe hanno l'obbligo di darne le informazioni del caso sia al proprietario dell'animale che all'Unità Operativa Veterinaria dell'A.S.L.

Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalarne per iscritto all'Unità Operativa Veterinaria dell'A.S.L., entro cinque giorni, il suo eventuale decesso o smarrimento nonché, entro quindici giorni, la eventuale variazione della propria residenza o domicilio o il trasferimento di proprietà del cane stesso.

Art. 3 Detenzione dei cani.

Il proprietario o detentore del cane, a qualsiasi titolo, è responsabile dello stato di salute e del benessere generale dell'animale.

I cani detenuti a qualsiasi titolo **possono** avere la disponibilità di spazi idonei, non angusti, provvisti di riparo e regolarmente approvvigionati di acqua e cibo; tali spazi vanno accuratamente puliti con adeguata periodicità.

I cani, di norma, possono essere tenuti legati e la catena, oltre ad avere un solido ancoraggio: -deve avere consistenza e misura rapportati alla mole dell'animale; -deve consentire una necessaria e sufficiente libertà di movimento; -deve consentire di raggiungere agevolmente il riparo ed i contenitori di acqua e cibo; -non deve consentire al cane lo sconfinamento in un'area pubblica o di uso pubblico ovvero in aree private confinanti.

Se non legati, i cani devono comunque essere tenuti all'interno di aree delimitate da idonea recinzione che deve essere di altezza tale da non risultare facilmente scavalcabile e tale da non consentire, ad altezza d'uomo, nel caso la recinzione stessa fiancheggi spazi pubblici, la fuoriuscita della testa o del muso dell'animale.

All'interno di proprietà private che non siano adeguatamente delimitate i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio o catena (fanno eccezione i cani addestrati nell'esercizio di attività venatoria nei luoghi ove la stessa è consentita); in alternativa i cani devono essere sempre accompagnati e, di conseguenza, i loro movimenti devono poter essere controllati in qualunque momento.

I possessori di cani sono tenuti ad adottare ogni utile accorgimento inteso ad evitare che i cani stessi possano in alcun modo arrecare nocumento o disturbo al vicinato.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi si intendono ovviamente validi anche in orari notturni.

Art. 4 Divieto di abbandono e maltrattamenti.

E' fatto assoluto divieto a chiunque di abbandonare i cani ovvero di lasciarli anche temporaneamente in libertà al di fuori del rispetto delle regole di cui al presente regolamento.

Nel caso si avesse necessità di trasportare i cani con veicoli a motore, gli stessi non possono essere segregati in bauli o spazi chiusi privi di luce ed adeguata aerazione e, in caso di soste del veicolo, non devono stazionare all'interno dell'abitacolo che sia esposto al sole.

In ogni caso, il conducente di un veicolo a motore non può contemporaneamente condurre anche un cane al guinzaglio.

E' fatto altresì divieto di far partecipare i cani a combattimenti ovvero a manifestazioni di qualsiasi tipo che possano comportare maltrattamenti o sevizie.

I cani non possono essere sottoposti a menomazioni chirurgiche che non siano **sanitariamente giustificate, (ordinanza Turco del 28.3.2007 deroga il taglio della coda solo per le razze riconosciute dall'ENCI con caudotomia standard)** ancor più se esercitate da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria. Del pari, non è consentito alcun addestramento coercitivo dell'animale con utilizzo di strumenti elettrici o in ogni caso con sistemi che possano in alcun modo arrecare sofferenze all'animale.

E' vietata la cessione o la vendita di cani per qualsiasi tipo di sperimentazione.

Art. 5 Obblighi del conduttore di cani.

Per la conduzione di cani su aree pubbliche o di uso pubblico è obbligatoria l'applicazione del guinzaglio o della museruola ovvero di entrambi nel caso i cani siano condotti su mezzi di trasporto pubblici o locali pubblici ove ne sia consentito l'accesso.

I cani a rischio di aggressività, come periodicamente indicati con Ordinanze del Ministero della Salute (elenco allegato alla Ordinanza 12/12/2006, in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento: American Bulldog, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila brasileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Tosa inu), che vengano condotti in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico devono sempre essere obbligatoriamente dotati di guinzaglio e museruola.

E' fatto obbligo ai conduttori di cani su aree pubbliche o di uso pubblico di evitare che gli spazi percorsi rimangano imbrattati dalle eventuali deiezioni dei cani stessi provvedendo alla loro immediata asportazione facendo uso di idonea attrezzatura.

L'attrezzatura necessaria -sacchetto, paletta, segatura o altro materiale utile- deve essere sempre ed immediatamente disponibile al seguito.

Nel rispetto di imprescindibili norme igieniche, è fatto divieto a chiunque di **disperdere alimenti per strada** e su ogni altro spazio pubblico allo scopo di cibare animali randagi e/o padronali; **è consentito alimentare gli animali per strada a patto che alla fine del pasto vengano immediatamente rimossi gli avanzi di cibo e le scodelle (altrimenti non può esistere il cane di quartiere).**

In ogni caso, i contravventori al predetto divieto saranno obbligati alla rimozione degli eventuali residui di cibo e/o di improvvisati contenitori degli stessi nonché alla perfetta pulizia dei luoghi.

Art. 6 Controllo delle nascite.

Oltre ai precisi obblighi stabiliti in ordine alla iscrizione all'anagrafe canina, è sancita dalla vigente normativa la possibilità di sottoporre **i cani randagi** ad interventi di sterilizzazione.

La sterilizzazione dei randagi viene effettuata a cura del Servizio Veterinario **dell'A.S.L. competente per territorio.**

Art. 7 Adozione di cani ricoverati.

Sia allo scopo di assicurare maggiore benessere e migliori condizioni di vita ai cani randagi o abbandonati che vengono catturati sia per ovviare alle sempre maggiori difficoltà di sostenerne le relative spese di ricovero, si intende incentivare e sostenere una campagna di affidamento dei cani stessi prevedendo anche un contributo finanziario da parte del Comune.

Gli interessati possono rivolgersi presso il Servizio Ecologia del Comune per tutte le informazioni del caso e per l'attivazione della procedura di affidamento.

Lo stesso Servizio Ecologia predisporrà i moduli necessari per la richiesta e per il successivo affidamento e curerà le necessarie comunicazioni e rapporti con il Canile rifugio convenzionato e con l'Unità Operativa Veterinaria dell'A.S.L.

I cani interessati dalla iniziativa di affidamento saranno quelli ricoverati per conto del Comune di Teano in struttura autorizzata e convenzionata con il Comune stesso.

I cani dati in affidamento devono essere microchippati e sterilizzati prima dell'adozione.

Anche allo scopo di garantirne le migliori condizioni di vita è consentito l'affidamento di non più di due cani per nucleo familiare.

Per ogni cane dato in affidamento il Comune di Teano riconoscerà all'affidatario un contributo economico una tantum pari ad € 250,00 (**in buoni acquisto presso negozi di animali convenzionati**).

Il predetto contributo economico verrà rimborsato all'affidatario del cane decorsi tre mesi dalla data di presa in consegna del cane prescelto e previa certificazione di buono stato di nutrizione e mantenimento del cane stesso rilasciata dalla Unità Operativa Veterinaria dell'A.S.L. competente territorialmente.

La effettiva liquidazione della somma sarà disposta con apposita Determina Dirigenziale da adottarsi entro trenta giorni dalla acquisizione della prevista certificazione dell'A.S.L.

La eventuale rinuncia dell'affidamento, che deve essere comunque motivata ed espressamente comunicata al Servizio Veterinario dell'A.S.L. CE/1 ed al Servizio Ecologia del Comune di Teano, fatta entro il termine di cui al comma precedente non darà diritto ad alcun contributo.

Di contro, decorso lo stesso termine di tre mesi e ad avvenuta erogazione del previsto contributo, ogni successivo eventuale onere sarà a totale carico dell'affidatario **e non sarà più consentita la rinuncia all'affido**.

In ogni caso, l'affidatario del cane assume a proprio carico ogni responsabilità del cane adottato sin dalla data della sua presa in consegna.

L'affidatario è tenuto a segnalare per iscritto al Servizio Veterinario dell'A.S.L., entro cinque giorni, l'eventuale decesso o smarrimento del cane avuto in affidamento nonché, entro quindici giorni, la eventuale variazione della propria residenza o domicilio.

L'affidatario del cane non può esimersi dal sottoporre l'animale ai previsti controlli da parte del Servizio Veterinario nei citati tre mesi ovvero eventuali controlli successivi secondo le modalità che saranno comunicate dallo stesso Servizio.

Art. 8 Cane di quartiere.

Il Servizio Veterinario dell'A.S.L., in accordo con le Associazioni di volontariato per la protezione degli animali operanti sul territorio comunale, definisce le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del "cane di quartiere" **che vengono proposte al Sindaco che le regola con specifica ordinanza**.

I criteri generali ed i presupposti per la definizione del cane di quartiere sono sanciti dalla Legge Regionale 24/11/2001 n. 16 e dalle linee guida applicative ed approvate dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania 12/07/2002 n. 3438.

Il cane di quartiere, riconosciuto tale, non deve in ogni caso costituire pericolo alcuno per persone, animali o cose e deve essere obbligatoriamente vaccinato e sterilizzato dal competente Servizio Veterinario dell'A.S.L. CE/1.

Il cane di quartiere deve essere iscritto all'anagrafe canina, istituita dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. CE/1, a nome del Comune di Teano e deve essere obbligatoriamente microchippato a cura dello stesso Servizio Veterinario.

Le Associazioni di volontariato di cui al precedente comma 1 possono proporre al Servizio Veterinario dell'A.S.L. CE/1 il riconoscimento dei singoli animali, dei quali ne assumono l'onere della gestione e la responsabilità.

Il cane riconosciuto come cane di quartiere deve portare un segno di riconoscimento ben visibile.

Art. 9 Tutela dall'aggressività esaltata dei cani.

Per le razze canine di cui al precedente art. 5 comma 2 si applicano le disposizioni di cui alla Ordinanza del Ministero della Salute 12/12/2006, come modificata dalla successiva del 28/03/2007, ovvero periodiche eventuali variazioni dovessero essere emanate.

In particolare, si evidenziano i seguenti obblighi posti a carico dei proprietari e/o detentori:

- il divieto di addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- il divieto di esecuzione di interventi chirurgici (taglio della coda. **l'Ordinanza Turco del 28.03.2007 deroga il taglio della coda solo per le razze riconosciute dall'ENCI con caudotomia standard**) delle orecchie, recisione delle corde vocali) intesi a modificare l'aspetto del cane o comunque finalizzati ad altri scopi che non siano curativi;
- il divieto di acquisto, possesso o detenzione dei predetti cani per le categorie di persone elencate dall'art. 5 comma 4 della citata Ordinanza Ministeriale;
- l'obbligo di applicazione sia del guinzaglio che della museruola, ad eccezione dei cani addestrati come cani guida per non vedenti o non udenti, che siano condotti su aree pubbliche, in locali pubblici ovvero su mezzi di trasporto pubblici;
- l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone;
- l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Art. 10 Censimento dei cani pericolosi.

Si definiscono cani con aggressività non controllata quei soggetti che, non provocati, causino lesioni o costituiscano minaccia a persone od altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dai detentori degli stessi.

L'Unità Operativa Veterinaria dell'A.S.L. CE/1 competente territorialmente, sulla scorta dei dati dell'anagrafe canina e degli accertamenti e controlli sanitari di competenza istituisce, in collaborazione con il Comune, un elenco dei cani di cui alle razze specificate nell'allegato alla Ordinanza Ministeriale 12/12/2006, dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati nell'ambito del territorio comunale.

L'elenco di cui al comma precedente deve essere tenuto continuamente aggiornato e copia dello stesso, ad ogni aggiornamento effettuato, deve essere trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed altri Organi di vigilanza e controllo al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.

Particolari prescrizioni, direttamente da parte del Servizio Veterinario ovvero a mezzo di Ordinanza Sindacale laddove ne ricorrano i presupposti, saranno dettate agli interessati in merito a percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature.

Art. 11 Sanzioni.

Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

- art. 2: per omessa iscrizione all'anagrafe canina, da € 77,47 ad € 464,81; per omessa applicazione di microchip, da € 51,65 ad € 309,87;
- art. 3: per le violazioni delle disposizioni di tale articolo, da € 50,00 ad € 150,00 oltre alla emissione di eventuali ulteriori provvedimenti Sindacali a giudizio e su espresso verbale del Servizio Veterinario;

- art. 4: per le violazioni delle disposizioni di tale articolo, concernenti in particolare abbandono e maltrattamenti vari, si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dalla legge 189/04; per le ulteriori violazioni, da € 100,00 ad € 300,00 fatte salve ulteriori specifiche sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;

- art. 5: per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, da € 50,00 ad € 150,00; per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5, da € 30,00 ad € 90,00 oltre all'obbligo della asportazione delle deiezioni ovvero del cibo e della perfetta pulizia dei luoghi; per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 4, da € 25,00 ad € 75,00; le sanzioni citate per i commi 3 e 4 non si applicano nei casi di non vedenti con cani guida;

- art. 9: per la omessa stipula della polizza assicurativa, da € 50,00 ad € 150,00; per la violazione del divieto di detenzione delle specifiche razze canine, di cui all'elenco allegato alla Ordinanza Ministeriale del 12/12/2006, da parte delle categorie di persone parimenti ivi elencate, da € 200,00 ad € 600,00; per maltrattamenti ed ulteriori divieti si applicano le specifiche sanzioni previste dalla Legge 20/07/2004 n. 189.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda al sistema sanzionatorio previsto dalla vigente normativa in materia e, in particolare, dalla legge 20/07/2004 n. 189.

Art. 12 Vigilanza.

Il controllo del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è di competenza di tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge in particolare del Comando di Polizia Municipale e dell'Unità Operativa Veterinaria del Distretto Sanitario n. 28 dell'A.S.L. Caserta 1 nonché del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Provinciale.

Ulteriori compiti di vigilanza possono eventualmente essere assegnati dall'Amministrazione Comunale anche ad Associazioni protezionistiche e di volontariato **regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali di cui all'art.16 L.R.16/01**, con la stipula di precisi accordi e con la individuazione di compiti specifici.

Art. 13 Norme finali.

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale da effettuarsi successivamente alla pubblicazione del relativo Atto di approvazione.

Dello stesso Regolamento potrà esserne data diffusione anche con la stampa ed affissione di manifesti pubblici ovvero diffusione di materiale informativo tra la popolazione studentesca.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intende rimandato alla specifica normativa nazionale e regionale vigente in materia.

L'obbligo di evitare che gli spazi pubblici percorsi vengano imbrattati da eventuali escrementi è da ritenersi valido, oltre che per i cani, anche per altri animali padronali.

In tema di controllo delle nascite e di maltrattamenti, le prescrizioni di cui al presente Regolamento devono ritenersi valide anche per i gatti padronali e per le eventuali colonie feline. Allo stesso modo, il divieto di menomazioni e maltrattamenti vari deve ritenersi valido con riferimento ad ogni categoria di animali e, di conseguenza, anche per i cani randagi.

N.B. Le modifiche apportate al Regolamento sono riportate in grassetto